



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. Elena Vezzosi

all'udienza del 9/12/2014, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08, nella causa civile iscritta al n. 1300/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

T R A

B [redacted] **M** [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted]
con studio in [redacted] elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso [redacted]
[redacted]

- RICORRENTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Regionale p.t. rappresentata e difesa dai
[redacted]

-CONVENUTA

in punto a : illegittimità sanzione disciplinare



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 12/11/2013 il dr. M. [REDACTED] B. [REDACTED] conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate, propria datrice di lavoro, al fine di ottenere accertamento dell'illegittimità/nullità, sia formale che di merito, della sanzione disciplinare *prot. n. 46781/Ris del 16 ottobre 2012* consistente nella *sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni trenta*. Chiede conseguentemente la condanna dell'Amministrazione al pagamento di quanto trattenutogli in forza dell'esecuzione della sanzione suddetta, nonché dell'acconto sul compenso accessorio per l'anno 2012, pari a € 1.370,00. Chiede infine accertarsi e dichiararsi di non aver cagionato alla convenuta alcun danno a seguito ed a causa dei fatti del presente giudizio.

Il ricorrente chiede peraltro di "accertare e dichiarare che il dott. E. [REDACTED] non ha cagionato alla convenuta alcun danno a seguito ed a causa dei fatti del presente giudizio".

Il dr. E. [REDACTED] risponde di essere funzionario addetto alla trattazione degli accertamenti parziali automatizzati (ex art. 41 bis DPR n. 600/1973); e che la sanzione disciplinare irrogatagli è relativa a pretese violazioni procedurali (omesse notifiche per le più varie ragioni) commesse nell'anno 2010.

Più nello specifico quale assegnatario, nell'anno 2010 dei suddetti atti di accertamento, avrebbe: a) omesso l'invio ai "contribuenti di n. 12 avvisi d'accertamento per un ammontare totale di imposte e sanzioni pari ad € 28.124,00; le annualità in questione risultano prescritte"; b) compiuto irregolarità (assenza cartolina a/r o restituzione del plico all'ufficio per destinatario sconosciuto o trasferito) nella notifica di "N. 26 atti d'accertamento ... per un ammontare totale di imposte e sanzioni pari ad € 55.007,00; le annualità in questione risultano prescritte".

Il ricorrente contesta le censure mossegli, in punto di forma per tardività della contestazione (avvenuta nel luglio 2012) rispetto ai fatti addebitatigli (di 18 mesi precedenti) e per incompetenza del dirigente che ha effettuato la contestazione



disciplinare; nel merito evidenzia l'assoluta mancanza di qualunque elemento soggettivo (dolo o colpa) anche a causa delle carenze organizzative e d'organico in capo al settore di lavoro che hanno causato in capo all'attore un abnorme carico di lavoro. In ogni caso rileva, quanto alla contestazione *sub a)* (*mancato invio ai contribuenti di n. 12 avvisi di accertamento...*), che

- a) Quattro pratiche recavano un'imposta inferiore a 300 euro e sarebbero state comunque archiviate in ragione della loro esiguità ed antieconomicità, come da ordini di servizio n. 2 del 24 giugno 2009 e n. 14 del 24 dicembre 2009, entrambi a firma del dott. Carmine Caso;
- b) La pratica n. 10 reca un'imposta effettiva di € 85,00 (e non di € 1.098,00 come indicato), considerando il computo delle detrazioni per familiari a carico, pertanto, sarebbe stata archiviata vista l'esiguità;
- c) La pratica n. 3 per la quale è stata contestata un'imposta di € 2.607,00, presentava in realtà un importo effettivo di € 1.588,00 considerati i carichi di famiglia del contribuente;
- d) Le rimanenti pratiche erano tutte di importo inferiore agli € 2.000,00.

Quanto alla contestazione *sub b)* (*"Irregolarità...nella notifica di n. 26 atti d'accertamento ..."*):

- a) nelle pratiche (n. 12) recanti il codice A) di errata notifica per destinatario trasferito, il dott. B. [REDACTED] ha reperito il codice corretto sul sistema dell'Anagrafe Tributaria, pertanto nessun addebito allo stesso può essere mosso;
- b) nelle pratiche (n. 9) recanti il codice B) di errata notifica per destinatario sconosciuto all'indirizzo, nessun addebito può essere mosso nei confronti del dott. Bernardi, che ha indicato correttamente gli indirizzi;
- c) nella pratica recante il codice C) di errata notifica per destinatario deceduto, il dott. [REDACTED] non poteva conoscere l'accaduto e peraltro nell'atto di contestazione vengono rivendicate anche le sanzioni, non trasferibili sugli eredi del *de cuius*;
- d) nelle pratiche (n. 2) recanti il codice D) di errata notifica per indirizzo erroneamente indicato, si tratta di pratiche di valore modesto, rispetto alle



quali la disattenzione è stata dovuta all'ingente carico di lavoro assegnato al dipendente;

- e) nella pratica recante il codice E) di errata notifica per mancanza nel fascicolo della cartolina che costituisce prova dell'avvenuta notifica, alcun addebito può essere sollevato nei confronti del dott. [REDACTED] il quale non è responsabile del mancato reperimento della cartolina;
- f) nella pratica recante il codice F) di errata notifica per cancellazione del destinatario dall'anagrafe tributaria per irreperibilità, il valore era inferiore ad euro 500,00 ed è relativa ad un contribuente privo di qualsiasi bene su cui sarebbe stato possibile agire;
- g) tutte le pratiche recano imposta inferiore ad € 2000,00 e sarebbero state comunque archiviate in ragione della loro esiguità ed antieconomicità, come da ordine di servizio n. 14 del 24 dicembre 2009, a firma del dott. [REDACTED]

Fa infine notare che tutte le pratiche contestate sono state, su suo impulso, regolarmente e tempestivamente convalidate per l'iscrizione a ruolo, e quindi non ne è derivata né prescrizione né danno all'erario.

Si è costituita nei termini l'Agenzia delle Entrate contestando in fatto e diritto gli assunti attorei.

E' stata svolta attività istruttoria mediante acquisizioni documentali ed escussione di testimoni. ed all'udienza del 9/12/2014 la causa è stata decisa come da sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso appare fondato con riguardo all'erronea identificazione della fattispecie applicabile al caso in esame. difettando la prova dell'esistenza di un danno grave all'Amministrazione di appartenenza; e pertanto, non potendo il Giudice d'ufficio applicare la sanzione ritenuta equa in mancanza di idonea domanda subordinata svolta da parte resistente, la conseguenza inevitabile è la declaratoria di nullità della sanzione irrogata.

Sono da respingere le eccezioni formali.



In particolare, con riguardo all'asserita mancanza di tempestività, va osservato che l'Amministrazione è venuta a conoscenza di irregolarità (all'epoca non ancora attribuibili al ricorrente) nella chiusura a fine 2010 delle pratiche oggetto di contestazione, solo nel corso ed a causa dell'attività di monitoraggio dei processi operativi di riscossione effettuata (come da circolare Dir.Regionale Reggio Emilia n.6050 del 14/2/2011, acquisita in atti) nel 1° semestre 2012 dall'Area Riscossione della Direzione Provinciale di Reggio Emilia; e nello specifico conclusasi il 26/3/2012 con richiesta all'Ufficio controlli ed all'Ufficio Territoriale di Reggio Emilia di *"verificare la causa della mancata definizione del provvedimento ed assumere tutte le iniziative necessarie"*, ivi compresa *–e con urgenza–* l'effettuazione dell'iscrizione a ruolo (cfr.doc.18 ric.).

A seguito di tale segnalazione è seguita ulteriore attività di verifica ed indagine, da cui è emerso quanto esposto nel documento 25/6/2012 allegato al doc.3 prodotto dalla convenuta.

Pertanto, così ricostruita la scansione temporale della vicenda, i tempi necessitati all'Amministrazione per le verifiche anche di eventuali responsabilità del proprio funzionario paiono assolutamente congrui (26/3/2012-25/6/2012: tre mesi), tenuto conto che il criterio dell'immediatezza della contestazione ha valore relativo, dovendosi intendere esso criterio con riguardo al momento in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza dell'illecito e non già al momento in cui, genericamente, avrebbe potuto conoscerlo.

Ciò anche alla luce delle deduzioni dell'Agenzia delle Entrate (non contestate da parte ricorrente) con riguardo al fatto che il dr. [REDACTED] ebbe a *"chiudere"* la procedura informatica attestando il perfezionamento del procedimento; sicchè nessun elemento avrebbe potuto evidenziare al dirigente una non corretta gestione della fase procedimentale.

Nemmeno è fondata la censura in base alla quale sarebbe stato titolare del potere disciplinare la dr.ssa [REDACTED], quale responsabile della struttura; di talchè era quest'ultima, e non già il Direttore Provinciale, a dover effettuare la segnalazione dell'illecito disciplinare.

In realtà l'art.55 bis 4° comma Dlgs 165/2001 prevede, per i casi più gravi (sanzionati dalla sospensione dal servizio in su) che il procedimento disciplinare



sia attivato (su segnalazione dell'ufficio di appartenenza) dall'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari; solo da tale attivazione (correttamente effettuata da parte della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna) inizia il procedimento disciplinare in senso tecnico-giuridico, rigidamente scansionato con le decadenze e le nullità previste dalla legge. La fase precedente, seppure necessaria (segnalazione da parte dell'ufficio di appartenenza all'ufficio disciplinare) è sottratta ad ipotesi tipizzate di nullità, trattandosi di fase endodisciplinare, interna all'Amministrazione, che non influenza o condiziona minimamente lo svolgimento dell'azione disciplinare in senso tecnico, e di conseguenza i diritti e le prerogative del lavoratore interessato.

Venendo al merito della questione, non è in discussione (se non nelle note finali autorizzate, tuttavia con deduzione tardiva e come tale inammissibile) che le condotte di cui alla lettera di contestazione (ossia, per intenderci, la non corretta gestione di 38 atti amministrativi -12 mancati invii, 26 invii non correttamente effettuati) siano attribuibili al dr. [REDACTED]; e ciò perché mai prima delle predette note il ricorrente ne ha contestato l'attribuibilità a sé; tant'è che in ricorso egli si difende nel merito non già negando di essere l'artefice degli errori nelle singole procedure, ma allegando gli eccessivi carichi di lavoro, l'archiviabilità delle fattispecie in esame, il nullo danno apportato all'amministrazione per avere lui stesso chiesto l'iscrizione a ruolo di quelle pratiche.

Sul punto quindi, nulla quaestio, dovendosi ad abundantiam dare atto che l'Amministrazione ha prodotto a campione 3 delle pratiche di cui è causa (cfr.doc.13-15) dalle quali emerge che il funzionario responsabile era il dr.B. [REDACTED] e che la stessa Amministrazione ha riservato nella propria memoria di costituzione (ove in contestazione, ma così non è stato) di produrre tutte e 38 le pratiche contenenti le omissioni rappresentate.

Ove invece l'Amministrazione, a parere di chi scrive, è stata carente di allegazione e prova è in punto di danno; il che riverbera i suoi effetti anche sulla qualificazione giuridica delle mancanze commesse.

Incontestato infatti (e comunque provato) che il dr. [REDACTED] abbia ommesso di svolgere la corretta procedura di notifica su 38 avvisi di accertamento (per 12 avvisi, nemmeno procedendo a notificarli; per 26 effettuando notifiche non



E' evidente che in questi casi il danno per l'erario è in re ipsa, non certo

addebitabile alla condotta del ricorrente.

Ma risolutiva, in ogni caso, è la considerazione che – se è vero che il dr. [REDACTED] ha consentito, con la sua condotta, che le somme ipoteticamente recuperabili dal fisco si siano prescritte, con ciò esponendo l'Amministrazione al rischio che qualche contribuente la eccepisse giudizialmente- nessuna delle persone nei cui confronti sono state iscritte a ruolo le somme asseritamente dovute ha poi, nel concreto, impugnato le cartelle esattoriali, o in qualche modo contestato il preteso credito dell'erario; sicchè nessun danno concreto è stato dimostrato dall'Agenzia, posto che gli ipotetici debitori o hanno pagato, oppure non si trovano, o infine – essendo divenuta esecutiva la cartella esattoriale- saranno oggetto di esecuzione forzata.

Ciò significa che la condotta (certamente censurabile) del ricorrente non ha determinato all'Amministrazione alcun danno, né tanto meno un danno grave.

Cade allora l'ipotesi sanzionatoria contestata, dovendosi ritenere che, in assenza di causazione di danno all'Agenzia, l'infrazione commessa dal dr. B. [REDACTED] sia quella, certo più modesta, di cui ai commi 2 e 3 del citato art.67, ed in particolare *'l'inosservanza delle disposizioni di servizio'* con caratteri di particolare gravità, sanzionata con la sospensione dal servizio (e relativa retribuzione) sino a 10 giorni.

Ne consegue che la sanzione comminata, per le ragioni esposte, va posta nel nulla.

Ne consegue ulteriormente che l'Amministrazione va condannata a corrispondere al ricorrente le retribuzioni omesse per i 30 giorni di sanzione irrogata: nonché il compenso accessorio previsto per l'anno 2012, pari ad € 1.370,00, con accessori dalla data di maturazione al saldo.

Non è possibile invece accertare –ultima domanda avanzata in ricorso- se il ricorrente abbia o meno cagionato all'Agenzia delle Entrate un danno, compito per altro riservato alla Corte dei Conti: ciò che è stato fatto nel presente giudizio non è infatti un accertamento negativo, ma una presa d'atto che nessun danno è stato dimostrato in questa sede da parte dell'ente convenuto.

La soccombenza dell'Agenzia delle Entrate ne comporta la rifusione delle spese a parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo a fronte dello scaglione di



valore risultato a seguito dell'istruttoria compiuta, non superiore ad € 5.200.00.

PQM

- accoglie il ricorso, e pertanto dichiara la nullità della sanzione disciplinare adottata con provvedimento n.46781/Ris del16/10/2012;
- condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze economiche non corrispostegli durante il periodo dell'illegittima sospensione dal servizio dello stesso;
- condanna l'Agenzia delle entrate alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di € 1.370.00 quale acconto sul compenso accessorio anno 2012.con accessori di legge dalla scadenza al saldo;
- condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che si quantificano in complessivi € 3.500 per compensi, 500.00 per spese, oltre a CU se dovuto, IVA e CPA.

Così deciso in Reggio Emilia il 9/12/2014

IL GIUDICE

Dott.Elena Vezzosi

